



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 10/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 49-1/2025

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 20/02/2025**

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri | Presidente |
| - dott. Lucio Munaro | Giudice |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 49-1/2025 R.G. P.U. promossa

da

Renato Ravenda, con l'Avv. Vittoria Romaniello

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Renato Ravenda ai sensi dell'art. 268 CCII,

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che il ricorrente risiede a San Vendemiano (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la società, in particolare, è un'impresa cosiddetta minore),
- ha debiti per euro 100.400,53, non è proprietario di immobili o mobili e percepisce il reddito da lavoro dipendente;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Renato Ravenda,
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato ed l'avv. Alessandra Saccol
quale liquidatore,

ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII,
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 18 febbraio 2025

Il Giudice Estensore
Clarice Di Tullio

Il Presidente
Dott. Bruno Casciarri

